

Assicurativo.it

Cassazione: la rinuncia della rivalsa in caso di ebbrezza puo' essere prevista da una polizza super

di Cassazione

In caso di contrasto con il testo, contenente limitazioni alla rinuncia della rivalsa, le limitazioni non si applicano.

TERZA CIVILE, Sentenza n.18324 del 09/07/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18324CIV), udienza del 19/02/2019, Presidente VIVALDI ROBERTA Relatore MOSCARINI ANNA

del 2019-09-12 su Assicurativo.it, oggi e' il 16.05.2024

SENTENZA

sul ricorso 17452-2017 proposto da: Alfa SPA in persona del legale rappresentante procuratore speciale Dott. GAETANO OCCORSIO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO ALESSI, ROSARIO LIVIO ALESSI;
- ricorrenti - contro Tizia Tizia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO LUPI;

- controricorrente
- avverso la sentenza n. 363/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto; udito l'Avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI; udito l'Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 247 del 2010 il Tribunale di Imperia rigettò la domanda di Alfa S.p.A. (di seguito Sara) avente ad oggetto la condanna della convenuta Tizia Tizia al pagamento della somma di C 312.909,91 oltre interessi e rivalutazione, cui la compagnia assumeva di aver diritto a titolo di rivalsa in base alla clausola 2.2. delle condizioni generali di contratto richiamate nella polizza, in seguito al risarcimento danni erogato al terzo danneggiato in conseguenza di sinistro stradale occorso all'autovettura dell'assicurata convenuta.

Il Tribunale, a fronte della domanda della compagnia di ottenere il riconoscimento alla rivalsa in forza di una clausola che escludeva dall'oggetto del contratto di assicurazione la guida in stato di ebbrezza, ritenne che, trovando applicazione il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 2005) la clausola invocata dalla compagnia doveva ritenersi nulla per vessatoria. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 363 del 2017, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l'appello ritenendo che, indipendentemente dall'applicabilità o meno al caso in esame del Codice del Consumo, doveva ritenersi comunque in vigore l'art. 1469 bis, introdotto dall'art. 25 L. 52/96 secondo cui "nel contratto tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Ciò premesso la Corte d'Appello, pur dichiarando di non ignorare la giurisprudenza di questa Corte che esclude la natura vessatoria di clausole limitative dell'oggetto del contratto, ha ritenuto di dare continuità, nel caso in esame, alla giurisprudenza di questa Corte relativa all'interpretazione delle clausole ambigue nei contratti assicurativi (Cass., n. 668/2016), secondo la quale, in caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell'altro, queste devono essere interpretate contro lo stipulatore ed a favore del contraente debole, specie in casi, quale quello in esame, nel quale le clausole sfavorevoli all'assicurato siano state predisposte unilateralmente da parte del professionista in moduli e formulari (Cass., n. 2970 del 2012) e dunque sottoscritte "per adesione" dal consumatore senza una compiuta e sufficiente

ponderazione del loro contenuto.

Ad avviso della Corte d'Appello ci² varrebbe, in particolare, nel caso in esame nel quale **l'assicurato aveva sottoscritto un modulo predisposto dalla compagnia con la previsione di una copertura massima, cd. "super", formula nella quale rientrava innanzitutto la rinuncia, da parte della compagnia, all'azione di rivalsa**. Ad avviso del giudice non poteva dubitarsi che il contraente, avendo scelto, pagando un corrispettivo pi¹ alto, il pi¹ ampio margine di copertura assicurativa, anche attraverso la rinuncia da parte della compagnia all'azione di rivalsa, non poteva poi vedersi eccepire, se non a costo di determinare un grave ed ingiustificato squilibrio tra le parti, una clausola predisposta unilateralmente dalla compagnia escludente il diritto di rivalsa in caso di ebbrezza dell'assicurato.

La Corte d'Appello, rigettando l'appello, ha altresì disposto sulle spese del grado in ragione della soccombenza. Avverso quest'ultima sentenza La Alfa S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste Tizia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente esaminare, per³ logicamente pregiudiziali nel dare continuità ad un indirizzo che questa Corte ritiene meritevole di essere consolidato, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si sollevano censure relative all'interpretazione della clausola. Si assume che la Corte d'Appello abbia violato gli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. nel ritenere che le garanzie previste dalla polizza, da un lato, e quelle indicate nelle condizioni generali di contratto, dall'altro, avessero contenuto ambiguo, in ragione dell'affidamento creato nel contraente assicurato circa la stipulazione di una polizza che gli garantiva la massima copertura assicurativa, contrastante con una clausola limitativa della responsabilità della compagnia, capace di determinare un inaccettabile squilibrio contrattuale tra le parti.

Ad avviso della ricorrente questa statuizione della Corte d'Appello contrasterebbe innanzitutto con i cd. criteri di interpretazione soggettiva del contratto, letterale e logico-sistematica, in base ai quali sia la clausola di cui all'art. 2.2 delle CGA (escludente testualmente l'assicurazione nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza) sia la sezione di cui al punto 6.1 delle CGA, relativa alle garanzie complementari (che correlava la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia a casi diversi da quello oggetto del presente contenzioso) sarebbero convergenti nel senso di escludere dalla polizza la rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa, mentre il ricorso alla norma sull'interpretazione contra stipulatorem, di cui all'art. 1370 c.c. sarebbe illegittima in ragione della chiara gerarchia tra norme cd. di interpretazione soggettiva e norme di interpretazione oggettiva del contratto, che avrebbe precluso il ricorso alle seconde nel caso in cui i criteri cd. soggettivi fossero stati, come nel caso di specie, del tutto sufficienti a risolvere la pretesa ambiguità delle clausole contrattuali. 1.1 I motivi sono infondati.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei canoni di interpretazione del contratto, laddove **ha evidenziato una equivocità delle clausole di polizza che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura pi¹ ampia possibile, dall'altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza**. Proprio per³ il complesso delle clausole era ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici, la Corte d'Appello ha correttamente fatto ricorso alla clausola cd. contra stipulatorem, ritenendo che vi fosse un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente pi¹ debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse.

La sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che non si ha motivo di non confermare, secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass., 3, n. 866 del 17/1/2008: "Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo"; cfr. in termini Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016: "Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può² attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.").

2. Il rigetto del quarto e quinto motivo del ricorso fanno salva una ratio decidendi della impugnata sentenza destinata a condurre alla decisione di rigetto del ricorso anche qualora si accedesse all'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso che vanno pertanto assorbiti. Con essi, a vario titolo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c. e 1341, 1^o e 2^o co. c.c. relativi alla pretesa non vessatoria della clausola limitativa della rinuncia al diritto di rivalsa.

Ad avviso della ricorrente la giurisprudenza di questa Corte si sarebbe espressa in favore della natura non vessatoria della clausola che abilita l'assicuratore alla rivalsa, essendo peraltro la medesima clausola riproduttiva di un testo di legge e come tale non suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice del merito in senso difforme da quanto prescritto dal legislatore.

L'ipotesi di inoperativit  della rinuncia alla rivalsa in conseguenza di veicolo condotto in stato di ebbrezza sarebbe coerente con le previsioni normative - in particolare con gli artt. 186 e 187 d.l. n. 285 del 1992 -che, in conseguenza della sanzione posta a carico di chi guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti prevede, a favore della compagnia che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilit  di eccezioni, il diritto ad esercitare la rivalsa.

Infine la sentenza confliggerebbe anche con l'art. 1341 c.c. laddove la clausola sulla rinuncia al diritto di rivalsa doveva essere conosciuta o conoscibile dal contraente assicurato in base all'ordinaria diligenza ed in ogni caso non poteva essere considerata vessatoria in quanto afferente, non alla limitazione di responsabilit  della compagnia unilateralmente da essa predisposta, ma ad una concordata limitazione dell'oggetto del contratto.

2.1 I motivi restano assorbiti. Anche qualora li si ritenesse fondati, infatti, l'adeguatezza della ratio decidendi relativa all'interpretazione contra stipulatorem delle clausole contrattuali polisensu, sarebbe di per s  sufficiente a condurre ad una decisione di rigetto del ricorso.

3. Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e al cd. raddoppio del contributo unificato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 8.200 (oltre C 200 per esborsi), pi  accessori di legge e spese generali al 15%.. Si d  atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Cos  deciso in Roma

- Cassazione

Hai letto: Cassazione: la rinuncia della rivalsa in caso di ebbrezza puo' essere prevista da una polizza super

Approfondimenti: [Rivalsa](#) > [Ebbrezza](#) > [Clausole](#) > [Consumerismo](#) > [Interpretazione](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Polizze](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)